

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 78**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999 che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 422)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 gennaio 2002)**

---

## RELAZIONE

L'adozione del citato decreto legislativo si rende necessaria anche per sanare la procedura di infrazione n. 2000/578, avviata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 226 del Trattato, nei confronti dell'Italia, per mancata attuazione della direttiva 99/64/CE.

Obiettivo della direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, è quello di introdurre il principio della separazione societaria in capo a quegli organismi di telecomunicazioni che gestiscono una rete televisiva via cavo per mezzo della stessa società che controlla la rete pubblica di telecomunicazioni, qualora detti organismi siano :

- a) ~~controllati dagli Stati membri o titolari di diritti speciali;~~
- b) in posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;
- c) gestori, nella stessa area geografica, di una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali o esclusivi.

L'intento è quello di evitare che tramite la fornitura congiunta di reti di telecomunicazioni e di reti televisive via cavo da parte di un unico gestore, si possano creare delle asimmetrie di partenza a danno dei nuovi operatori, con conseguenti effetti pregiudizievoli sull'evoluzione verso un'infrastruttura multimediale completa e sullo sviluppo ottimale dei servizi di telecomunicazioni.

Il d.P.R. 318 del 1997 – regolamento di recepimento delle direttive comunitarie in materia di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni – prevede, all'articolo 9, comma 3, il solo obbligo di separazione contabile a carico dell'organismo titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura via cavo in una determinata area geografica, così come all'epoca stabilito dalla direttiva 90/388/CE.

La nuova direttiva è stata approvata sulla scia di ulteriori valutazioni della Commissione europea che è giunta alla conclusione che la gestione di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo da parte di un'unica impresa, in assenza di un elevato grado di concorrenza sui mercati di accesso a livello locale, rallenti l'evoluzione verso un'infrastruttura multimediale completa, a scapito dei consumatori e dell'economia nel suo complesso.

Infatti, nel considerando n. 10 della citata direttiva 1999/64/CE viene evidenziato che nei casi in cui gli Stati membri abbiano concesso ad un organismo di telecomunicazioni un diritto speciale ed esclusivo d'installare e gestire reti televisive via cavo nella stessa zona geografica in cui l'organismo è in posizione dominante sul mercato dei servizi che utilizzano infrastrutture di telecomunicazioni, l'interessato non ha alcun incentivo a potenziare né la propria rete pubblica di telecomunicazioni a banda stretta, né la propria rete televisiva via cavo a banda larga per farne una rete integrata di telecomunicazioni a banda larga. In questi casi, la misura minima applicabile stabilita dalla direttiva è che detti organismi gestiscano la rete via cavo mediante una persona giuridica distinta (separazione societaria).

In Italia una situazione in cui l'operatore dominante gestisca sia una rete pubblica di telecomunicazioni, sia una rete televisiva via cavo, è teorica in quanto, com'è noto, il territorio nazionale non è dotato di una struttura televisiva via cavo in senso stretto.

Nel merito dello schema di provvedimento, si evidenzia che l'articolo 1 provvede a dettare le definizioni, mutuata dal d.P.R. 318/97, di Autorità, diritti speciali, diritti esclusivi, rete pubblica di telecomunicazioni, rete televisiva via cavo, organismo titolare di diritti speciali od esclusivi, organismo avente notevole forza di mercato, servizi di telefonia vocale pubblica.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione del decreto legislativo, in linea con i criteri di delega di cui all'articolo 13 della legge n. 422/2000.

L'articolo 3 stabilisce l'obbligo di separazione societaria per lo svolgimento delle attività di fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di reti televisive via cavo, a carico degli organismi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo.

L'articolo 4 individua i compiti di vigilanza e sanzionatori in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel rispetto del quadro di attribuzioni di competenze di cui alla legge n. 249/97.

Infine, l'articolo 5, in linea con i criteri di delega, prevede la disciplina di adeguamento, nel caso in cui la Commissione ravvisi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE, l'opportunità di sopprimere l'obbligo di separazione societaria, a seguito del formarsi di una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura dell'anello locale, che deve essere notificata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il decreto non comporta oneri a carico dello Stato.

## SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 1999/64/CE in materia di reti di telecomunicazione  
e reti televisive via cavo

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 78 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee – Legge comunitaria 2000, ed, in particolare l'articolo 13;

Vista la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte;

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, recante disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente : “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente “Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 , nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive” ;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante “ Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 289/01/CONS. del 5 luglio 2001 recante disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66 del 2001;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari in data .....

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1  
( Definizioni )

1. ~~Ai fini del presente decreto si intendono per:~~
- a) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  - b) "diritti speciali", i diritti concessi ad un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o più il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attività, ~~o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;~~
  - c) "diritti esclusivi", i diritti concessi a una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica;

- d) "rete pubblica di telecomunicazione", una rete di telecomunicazioni utilizzata , in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
- e) "rete televisiva via cavo", una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la distribuzione di segnali televisivi al pubblico;
- f) "organismo titolare di diritti speciali od esclusivi", un ente pubblico o privato, comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni , nonché per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
- g) "organismo avente notevole forza di mercato", un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico nel quale è autorizzato ad operare. L'Autorità , sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota uguale od inferiore al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua ~~esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato;~~
- h) "servizi di telefonia vocale pubblica", la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale.

## Art. 2

### (Campo di applicazione)

1. Il presente decreto si applica agli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni sia reti televisive via cavo, qualora detti organismi:
  - a) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;
  - b) siano stati notificati alla Commissione europea dall'Autorità tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale pubblica;
  - c) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi.

2. Il presente decreto non si applica alle sperimentazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 novembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 1997, n. 283.

Art. 3  
(Separazione societaria)

1. Gli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a costituire società separate per lo svolgimento delle rispettive attività, anche interamente controllate dai medesimi organismi.

Art. 4  
(Vigilanza)

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente decreto legislativo.
2. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi ~~30, 31 e 32~~, della legge ~~31 luglio 1997, n. 249~~.

Art. 5  
(Disciplina di adeguamento)

1. L'Autorità, qualora ravvisi che nel territorio nazionale esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura a livello locale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, provvede a darne informazione alla ~~Commissione europea, mediante una descrizione particolareggiata della~~ situazione del mercato.
2. L'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto legislativo può essere modificato a seguito della decisione assunta dalla Commissione europea sull'opportunità di sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 90/388/CEE, come modificata dalla direttiva 1999/64/CE.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.